



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria

Servizi Ragioneria - Tributi - Attività produttive

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE n° 57 del 08 marzo 2010

Oggetto: contratto con **Gestor S.p.A. (oggi Tributi Italia S.p.A.)** per la concessione del servizio per la liquidazione, accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche, delle tariffe mensa scolastica e della riscossione coattiva delle sanzioni al Codice della Strada - **risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 e seguenti del Codice Civile**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con repertorio n° 2507 del 24 giugno 1993 si stipulava il contratto con la società **Mondelli Delmonte srl (successivamente trasformata in Gestor S.p.A.)**, con sede in Manfredonia (Fg) per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche Affissioni
- con repertorio n° 2766 del 09 agosto 1996 si stipulava il contratto con la società **Mondelli Delmonte srl (successivamente trasformata in Gestor S.p.A.)**, con sede in Manfredonia (Fg) per la concessione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (*Tosap*)
- con deliberazione di **Giunta Municipale n° 167 del 17 maggio 2002**, si procedeva a prorogare **fino al 31 dicembre 2005**, alla società **Gestor S.p.A.**, la gestione dei servizi su indicati, oltre ad affidarne altri *ex novo*
- con successiva deliberazione di **Giunta Municipale n° 110 del 28 maggio 2003**, si procedeva, *tra l'altro*, all'affidamento alla società **Gestor S.p.A.** dei seguenti servizi: **1) riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada 2) riscossione Tariffe mensa scolastica 3) riscossione costi di costruzione**
- con successive **convenzioni** sottoscritte dai responsabili dei Servizi Sociali, *in data 22 settembre 2003* e della Polizia Municipale, *in data 22 settembre 2003*, si procedeva a perfezionare l'affidamento dei servizi, *rispettivamente*, di **Riscossione Tariffe Mensa Scolastica e Riscossione Coattiva delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada**, fino al 31 dicembre 2005
- con deliberazione di **Giunta Municipale n° 490 del 28 dicembre 2005**, si procedeva a prorogare **fino al 31 marzo 2006**, alla società **Gestor S.p.A.**, la gestione dei servizi su indicati
- con varie determinazioni e con l'ultima n° 120 del 30 giugno 2007 lo scrivente Dirigente ha proceduto a prorogare la gestione dei servizi contrattualizzati/convenzionati alla società **Gestor S.p.A. fino al 30 settembre 2007**
- con deliberazione di **Giunta Municipale n° 285 del 27 settembre 2007** è stata prorogata, ai sensi dell'*art. 3 - comma 25 - della legge n° 248/2005*, la gestione dei servizi in oggetto affidata alla **Gestor S.p.A.** con sede a Bari, Corso De Gasperi 268/b, fino al **31/12/2010**

VISTO

- il contratto sottoscritto in data **10 novembre 2008 repertorio n° 3624** inerente l'oggetto con la **Gestor S.p.A.** con sede in Bari - *Corso Alcide De Gasperi 268/B*
- che con il suddetto contratto, e quelli in esso richiamati, il concessionario in oggetto accettava e si impegnava ad effettuare il servizio oggetto di concessione come da relativo capitolo d'oneri
- che nei suddetti vi era l'esplicito rinvio, per quanto non previsto, alla normativa civilistica in materia contrattuale
- che con nota acquisita al protocollo generale **prot. n° 0021634 del 26 novembre 2008** veniva trasmesso il contratto repertorio n° **25073** autenticato dal Notaio Giulio Grilli di Chiavari avente ad oggetto la cessione dell'azienda **Gestor S.p.A.** alla **Tributi Italia S.p.A.**, con sede legale in Roma alla Via Veneto, 146/3
- che con deliberazione di Giunta Municipale n° **333 del 1° dicembre 2009**, notificata in data **10 dicembre 2010**, ad oggetto "rapporto con Tributi Italia - indirizzi al Dirigente dell'Area Finanziaria" è stato stabilito, tra l'altro, che lo scrivente provvedesse a richiedere ... **"1) la reintegrazione della cauzione definitiva, già totalmente escussa 2) la presentazione del DURC 3) copia degli archivi informatici relativi ai contribuenti delle entrate comunali del comune di Ariano Irpino, in formato leggibile"**...
- che con conseguente nota dello scrivente protocollo n° **4536/trib del 21 dicembre 2010**, anticipata via fax in pari data e ricevuta con raccomandata A/R dalla società concessionaria in data **29 dicembre 2009**, si provvedeva a richiedere quanto indicato nella suddetta deliberazione evidenziando che in assenza, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta...**"sarà avviato il procedimento di risoluzione del contratto e della concessione in essere"**...
- la comunicazione della Tributi Italia S.p.A. **prot. n° 1107.00 del 21 dicembre 2009**, pervenuta il **29 dicembre 2009** ed acquisita al protocollo generale al n° **0023126 del 29 dicembre 2009**, con la quale si comunicava la riattivazione, fino al **13 gennaio 2009**, di tutti i servizi in concessione a seguito di decreto di sospensione, da parte del **TAR Lazio**, del provvedimento di cancellazione all'Albo emesso dal MEF, diffidando lo scrivente Ente dalla eventuale prosecuzione in proprio o tramite affidamenti temporanei dei servizi in oggetto
- le note, agli atti, della locale filiale e della Direzione di Rete di Bari della Tributi Italia S.p.A. (Direzione Acquisti ed Amministrativa di Bari), rispettivamente, del **31 e 30 dicembre 2009** (ns protocollo **000002 del 04 gennaio 2010**), con le quali si comunicava**"che a far data dal 30 dicembre la stessa (locale filiale) non è in grado di espletare il servizio affissioni perché il mezzo a disposizione è privo di copertura assicurativa"** ..., mentre nella seconda è dato leggere ...**"a far data dal 30 dicembre 2009 ore 24.00 dovrà essere sospesa la circolazione di tutti i veicoli aziendali priva di copertura assicurativa"**...
- che a tutt'oggi **rimane inevasa** la richiesta, anticipata via fax e regolarmente notificata con raccomandata A/R in data **12 gennaio 2010, prot. n° 35/trib del 07 gennaio 2010**, con la quale si invitava, diffidava e metteva in mora la società concessionaria Tributi Italia S.p.A. a riattivare *ad horas* il Servizio di Pubbliche Affissioni, sospeso a seguito di suddette note e ...**"con riserva di valutare qualsiasi iniziativa nelle sedi opportune per i danni subiti ed a subirsi"**
- che tale servizio: **1) non risulta espletato per cause imputabili solo ed esclusivamente alla società concessionaria Tributi Italia S.p.A.**, come da note agli atti di "fermo" dell'autovettura per assenza copertura assicurativa, per il periodo **dal 1° gennaio 2010 al 06 gennaio 2010** **2) che suddetta società ha continuato a non garantire con propri mezzi** il servizio pubblico di affissione **per il periodo 07 gennaio 25 gennaio 2010, 3) che per tale periodo tale servizio è stato assicurato solo con la concessione in uso di autovettura comunale (vedi verbali di consegna agli atti: prot. n° 58/Uff. Trib del 07 gennaio 2010 e prot. n° 251/Uff. Trib. del 15 gennaio 2010).**
- la comunicazione della società concessionaria Tributi Italia S.p.A. ricevuta via fax il **04 febbraio 2010**, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente n° **0002375 del 05 febbraio 2010**, proveniente dalla Direzione di rete di Bari della Tributi Italia S.p.A. contenente il decreto di sospensione, emesso dal **Presidente della Sezione IV del Consiglio di Stato n° 0571 del 03 febbraio 2010**, fino al **23 febbraio 2010** della sentenza del TAR n° **01009/2010** di decadenza della suddetta dall'Albo MEF.

- che la suddetta nota riporta ad oggetto "**Riscontro nota prot. n° 575/trib del 29 gennaio 2010**" con la quale lo scrivente Ente aveva dichiarato, *in data 29 gennaio 2010*, la decadenza, *a seguito della su citata sentenza del TAR*, della società Tributi Italia S.p.A.
- che con nota **prot. n° 688/trib del 04 febbraio 2010**, *regolarmente anticipata via fax in pari data e notificata con raccomandata A/R con ricezione avvenuta in data il 15 febbraio 2010 (sede legale di Roma) ed il 09 febbraio 2010 (Direzione di Chiavari)*, si comunicava quanto segue ... "*invita, diffida e mette in mora codesta rispettabile società, stante il decreto cautelare fino al 23 febbraio 2010 del Consiglio di Stato n° 571/2010 di sospensione dell'efficacia della sentenza di decadenza dall'albo MEF pronunciata dal TAR Lazio 01009/2010, 1) a riattivare ad horas il servizio di pubbliche affissioni con propria auto aziendale 2) a garantire la piena operatività del locale sportello al pubblico 3) a trasmettere entro e non oltre 10 giorni dalla presente la documentazione di cui alla nota prot. prot. n° 4536/trib del 21 dicembre 2009 (reintegro polizza fidejussoria e certificazione durc) comunica per le motivazioni di cui sopra che si intendono ivi interamente richiamate ed in assenza degli adempimenti di cui a su citati punti 1), 2) e 3), l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale. Il termine di suddetto procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della presente*"...
- che da tale data fino ad oggi **risulta non ancora attivato tale servizio né garantita l'operatività del locale sportello al pubblico per cause imputabili esclusivamente alla società concessionaria Tributi Italia S.p.A.** (vedi nota agli atti del responsabile della locale Agenzia- acquisita al protocollo generale dell'Ente n° 0002547 del 09 febbraio 2010, con allegata nota della Segreteria Provinciale UIL TUCS - UIL con la quale si comunicava lo stato di Assemblea Permanente senza l'espletamento di alcun servizio a causa del... "**mancato pagamento degli stipendi e della situazione di incertezza aziendale**"...)
- che a tutt'oggi **rimane inevasa**, altresì, la richiesta, *regolarmente notificata*, con la su citata nota **prot. n° 4536/trib del 21 dicembre 2009**, (ribadita con la su citata nota 688/trib del 04 febbraio 2010), con la quale si diffidava la società Tributi Italia S.p.A. ad inoltrare entro e non oltre il **08 gennaio 2010** (10 giorni dall'avvenuto ricevimento): 1) reintegro polizza fidejussoria 2) certificazione DURC
- che con nota **prot. n° 712/trib del 08 febbraio 2010** (anticipata via fax in pari data e notificata a mezzo raccomandata A/R ricevuta dalla sede legale di Tributi Italia S.p.A. di Roma in data 15 febbraio 2010) si procedeva a comunicare ... "*si evidenzia che il Servizio di pubbliche Affissioni della locale Agenzia, nonostante la Vs nota via fax del 04 febbraio 2010 e la ns diffida del 04 febbraio 2010, risulta non ancora attivato. Si invita e diffida nuovamente alla ripresa ad horas del Servizio evidenziando che, in assenza, lo scrivente sarà costretto ad interessare gli Organi competenti ravvisandosi gli estremi dell'interruzione di pubblico servizio; si riserva di valutare qualsiasi iniziativa nelle sedi ritenute opportune per i danni subiti ed a subirsi*"...
- che con nota *ns* protocollo n° 0002800 del **11 febbraio 2010** la sede di Bari di Tributi Italia S.p.A., in riscontro alla nota **prot. n° 575/trib del 29/01/2010** con la quale si invitava e diffidava nuovamente ... "**a) consegnare, entro e oltre 05 giorni dalla ricezione della presente, copia integrale in formato leggibile degli archivi informativi relativi ai tributi in oggetto b) a non procedere ad alla ulteriore della riscossione delle entrate in concessione c) a presentare, entro e oltre 05 giorni dalla ricezione della presente, la rendicontazione trimestrale, per i periodi per i quali risulta non ancora effettuata d) a consegnare, entro e non oltre il 31 gennaio 2009, il Conto degli Agenti Contabili**"... **comunicava**, in relazione al suddetto c), l'impossibilità di procedere a tale adempimento ..."*perché non siamo in possesso dei dati, in quanto sia il personale in loco, sia il personale della sede di Chiavari non è operativo perché è in Assemblea permanente*"...
- che con nota **prot. n° 829/trib del 15 febbraio 2010**, *anticipata via fax in pari data e regolarmente notificata con raccomandata A/R, presso la sede legale di Tributi Italia di Roma, in data 18 febbraio 2010*, **a tutt'oggi rimasta inevasa**, a fronte delle suddette gravi inadempienze imputabili esclusivamente a suddetta società concessionaria, si provvedeva ad **invitare, diffidare e mettere in mora**, in prosecuzione delle altre diffide, ... "*codesta rispettabile società, stante il decreto cautelare fino al 23 febbraio 2010 del Consiglio di Stato n° 571/2010 di sospensione dell'efficacia della sentenza di decadenza dall'Albo MEF pronunciata dal TAR Lazio 01009/2010 1) a riattivare ad horas il servizio di pubbliche Affissioni con propria auto aziendale 2) a garantire la piena operatività del locale Sportello al pubblico 3) a trasmettere la documentazione di cui alla nota prot. prot. n° 4536/trib del 21 dicembre 2009 (reintegro polizza fidejussoria e certificazione DURC)*" ... ed a comunicare ..."*che in assenza dell'effettuazione degli adempimenti di cui a su citati punti 1), 2) e 3), entro e non oltre il 23 febbraio 2010, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi*

dell'articolo 1454 codice civile ... riservandosi ... "di valutare qualsiasi iniziativa nelle sedi ritenute opportune per i danni e spese subiti ed a subirsi" ...

- che, nonostante le numerose diffide in atti, ad oggi il Servizio di pubbliche Affissioni non risulta **dal 1° gennaio 2010 a tutt'oggi espletato**, per le suddette motivazioni e modalità (vedi nota agli atti del responsabile della locale Agenzia- acquisita al protocollo generale dell'Ente n° 0002547 del 09 febbraio 2010, con allegata nota della Segreteria Provinciale UIL TUCS - UIL con la quale si comunicava lo stato di Assemblea Permanente senza l'espletamento di alcun servizio a causa del... "mancato pagamento degli stipendi e della situazione di incertezza aziendale"...) e quindi per **cause imputabili esclusivamente alla società concessionaria Tributi Italia S.p.A.**, con conseguenti gravi danni all'Ente in relazione all'espletamento di un servizio pubblico
- che, nonostante le numerose diffide in atti, l'operatività dello sportello e qualsiasi attività gestionale inerenti le entrate in concessione risulta **a tutt'oggi sospesa dal 04 febbraio 2010** per cause imputabili, come sopra dettagliatamente riportato modalità (vedi nota agli atti del responsabile della locale Agenzia- acquisita al protocollo generale dell'Ente n° 0002547 del 09 febbraio 2010, con allegata nota della Segreteria Provinciale UIL TUCS - UIL con la quale si comunicava lo stato di Assemblea Permanente senza l'espletamento di alcun servizio a causa del... "mancato pagamento degli stipendi e della situazione di incertezza aziendale"...), esclusivamente alla società concessionaria Tributi Italia S.p.A. causando gravi danni all'Ente
- che ad oggi nonostante la "sospensiva" fino all'11 maggio 2010 ottenuta da Tributi Italia sulla piena operatività della cancellazione dall'Albo MEF del Consiglio, le attività in concessione non sono state di fatto riprese per le motivazioni indicate nella succitata nota prot 0002547 del 09 febbraio 2010 (Assemblea permanente con astensione da qualsiasi attività dei lavoratori della locale filiale per mancata corresponsione plurimensile delle retribuzioni)

RITENUTO

- necessario ed urgente prendere atto di quanto sopra avvenuto e provvedere alla dichiarazione della risoluzione contrattuale, rientrando nella esclusiva competenza dirigenziale, per consentire l'adozione delle misure organizzative ed operative necessarie alla piena operatività delle attività pubbliche in concessione per violazione degli obblighi contrattuali, la reiterata e persistente condotta inadempiente e la gravità del danno subito dalla P.A, imputabili esclusivamente alla società concessionaria Tributi Italia S.p.A. così, infine, sintetizzate, **1) mancato espletamento del servizio di pubbliche affissioni dal 1° gennaio 2010 ad oggi 2) mancato espletamento della attività in concessione e delle attività di sportello dal 04 febbraio 2010 ad oggi 3) mancato reintegro della polizza fidejussoria 4) mancata presentazione del DURC 5) mancata presentazione del Conto degli Agenti Contabili 2009 (prevista per il 30 gennaio 2010 e non ancora avvenuta) 6) mancata pagamento degli stipendi al personale dipendente (vedi la nota sopra dettagliata ns prot. n° 0002547 del 09 febbraio 2010, con allegata nota della Segreteria Provinciale UIL TUCS - UIL) da cui conseguirebbe la mancata regolarità dei versamenti contributivi ed assistenziali (= grave infrazione agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro ex articolo 38, lett. f) Decreto Legislativo n° 163/2006)**
- pertanto sussistere seri, plurimi e concordanti elementi che impediscono la corretta e conveniente prosecuzione del rapporto e comportano la risoluzione contrattuale, **già anticipata alla controparte con nota prot. n°829/trib del 15 febbraio 2010** senza che allo scadere del termine assegnato sia avvenuto alcuno degli adempimenti richiesti

VISTI

- gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000
- il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria protocollo n°18224 del 14 ottobre 2009
- il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per tutti gli altri Servizi in cui è articolata l'attuale struttura organizzativa dell'Ente protocollo n°838 del 15 gennaio 2010
- gli articoli 1453, 1454 e 1455 del Codice Civile
- Visto l'articolo 38, ed in particolare lettera f) ed i), del Decreto Legislativo n° 163 del 2006 e ss.mm.ii. che nella estensione giurisprudenziale non consente la prosecuzione di rapporto di appalto di servizi con

concessionari che abbiano commesso...“ *gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”...*

- Visto l'articolo 113 del Decreto Legislativo n° 163 del 2006 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate

- di **dichiarare risolto** il contratto sottoscritto in data **10 novembre 2008 repertorio n° 3624** con la società **Gestor S.p.A.** con sede in Bari - *Corso Alcide De Gasperi 268/B (oggi Tributi Italia S.p.A. - con sede legale in Roma alla Via Veneto, 146/3)* inerente la concessione, *fino al 31 dicembre 2010*, della liquidazione, accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche, delle tariffe mensa scolastica e della riscossione coattiva delle sanzioni al Codice della Strada, ed in ragione dei sopra evidenziati e reiterati comportamenti inadempienti e negligenti della suddetta società
- di **segnalare** agli organismi di vigilanza i descritti inadempimenti contrattuali (*in particolare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla Direzione del Ministero delle Finanze che si occupa della gestione dell'Albo dei soggetti gestori delle entrate Comunali*)
- di **diffidare** la suddetta società ad astenersi, *con decorrenza immediata*, da qualsiasi attività inerente le entrate in oggetto
- di **intimare** la suddetta società al provvedere *ad horas* alla consegna degli archivi informatici in formato leggibile e di predisporre tutti gli adempimenti conseguenti e ultimativi per la definitiva consegna e cessazione della concessione in essere
- di **disporre** la notifica di originale della presente provvedimento tramite raccomandata A/R alla suddetta società concessionaria
- di **disporre, altresì, la notifica tramite l'Ufficio Messi** di originale della presente al Funzionario responsabile del locale Sportello della stessa, al Responsabile dei Servizi Sociali e della Polizia Municipale
- di **disporre, altresì, la pubblicazione sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comunediariano.it**
- di **riservarsi** di valutare, *e sottoporre alla Amministrazione Comunale*, le iniziative ritenute opportune per il risarcimento dei gravi danni, *materiali ed immateriali, subiti a seguito dei 67 (sessantasette) giorni di inattività del Servizio di Pubbliche Affissioni e dei 32 (trentadue) giorni di mancata operatività del locale sportello e conseguente inattività gestionali inerenti le entrate in concessione, imputabili esclusivamente alla suddetta società, ed a subirsi fino alla definitiva riorganizzazione e riavvio dell'attività inerente la gestione delle suddette entrate*
- di **inviare** copia della presente determina all'Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di competenza e, *per conoscenza*, al Sindaco, all'Assessore al bilancio, alla Giunta Municipale ed al Segretario Generale ed Ufficio Legale

Il Dirigente
Dott Generoso Ruzza

Area Finanziaria: Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

C.so Europa, 23 - 2° e 3° piano

posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it

83031 Ariano Irpino - Av

Tel. 0825.875327

Fax 0825.875343

ruzza.ragioneria@comunediariano.it

Sede Municipale: Piazza Plebiscito

Codice Fiscale 81000350645

Tesoreria Comunale :

c.c.p. Tesoreria: 13094834

83031 Ariano Irpino - Av

P.Iva 00281220640

ABI 01010

c.c.p. TARSU 53952412

Tel. 0825.875100

CAB 75650

c.c.p. ICI 84847029

Fax 0825.824200

C/C 10000047004

c.c.p. violazioni ICI 14883391